



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comuneditodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
PATRIMONIO
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E
SEMAFORICA**

**ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 1 DEL 31/03/2022**

OGGETTO: VIA BASTIONI: ISTITUZIONE ZONA SCOLASTICA. DECORRENZA:
POSA SEGNALETICA STRADALE. TERMINE: PROVVEDIMENTO
PERMANENTE

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (GU Serie Generale n.178 del 16/7/2020 - Supplemento Ordinario n. 24). Provvedimento entrato in vigore il 17/7/2020
- Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/9/2020, n. 228), di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nella quale all'art. 3, comma 1, n. 58-bis, viene introdotta la nuova definizione stradale di “Zona Scolastica” quale “zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali...;
- Preso atto di come ai sensi del nuovo comma 11-bis dell'art. 7 della L. 11 settembre 2020, n. 120, in tali zone può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza e dei veicoli condotti o al servizio di titolari di contrassegno C.U.D.E. di cui all'Art. 381 c.2 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

ORDINA

- Ai sensi all'art. 3, comma 1, n. 58-bis del D.lgs. 285/1992 e s.m.i., con decorrenza dal giorno di posa della segnaletica stradale e validità estesa a tutti i giorni scolastici, lungo i seguenti tratti viari cittadini viene istituita una “**ZONA SCOLASTICA**”:
 - **Via BASTIONI**
- Lungo i sopra indicati tratti viari compresi all'interno della “Zona Scolastica” viene pertanto istituito, sino a revoca del provvedimento, il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli limitatamente alle seguenti fasce orarie:
 - **08.10 ÷ 08.40**
 - **16.10 ÷ 16.40**
- Deroga alla prescrizione riguardante il transito di cui al precedente punto è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - Veicoli di soccorso in servizio di emergenza;
 - Veicoli condotti o al servizio di titolari di contrassegno C.U.D.E. di cui all'Art. 381 c.2 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
 - Veicoli utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto ovvero da fruitori di posti auto limitatamente alla sola USCITA da aree pertinenziali private ubicate lungo i tratti viari interessati dal provvedimento in oggetto (Nelle fasce orarie di vigenza della “Zona Scolastica” non verrà pertanto consentito il transito dei veicoli che intendano accedere alle medesime aree private);
 - Veicoli di servizio utilizzati dai gestori delle reti tecnologiche (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi urgenti e non ulteriormente differibili presso recapiti non altrimenti raggiungibili);
 - Velocipedi (cicli)

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato, all'atto della posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 comma 13-bis del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e dell'art. 70 comma 1 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso entro 60 giorni al Ministero dei LL.PP. da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. all'Ispettorato Generale per la Circolazione e

Sicurezza Stradale, con sede in 00161 ROMA - Via Nomentana 2, ed al Comune di Lodi presso la sede di P.za Mercato, 5 - 26900 LODI,

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**